

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

(Provincia di Cosenza)

Ufficio Tecnico - 3° Servizio - Urbanistica

Via M. Mistorni, 1 - 87021 Belvedere M. mo (CS)

tel. 0985/8874123/120 - Fax 0985/8874109

www.comune.belvedere-marittimo.cs.it - belvedereurbanistica@virgilio.it

N° 394 - reg. ord.

Il Responsabile del Servizio

*VISTA la D.I.A. datata 02.12.2009, prot. n° 20166, a firma del sig. **BELLETTTO Biagio** nato a Belvedere Marittimo il 01. 02.1950 con elaborati a firma dell'arch. Palmino PERRONE, relativa alla realizzazione di una rampa di accesso al proprio fabbricato ubicato in località Laise, ricadente per una parte, per come si evince dagli elaborati allegati in area sottoposta a procedimento di esproprio d parate della ex " CASMEZ";*

RITENUTO CHE:

a) in data 12.03.2011, su richiesta di ausilio da parte del Comando di P.M. sono stati svolti accertamenti edilizi per i lavori di cui alla D.I.A. prima specificata e dagli stessi, vedi nota n° 1206/P.M. del 14.03.2011, è scaturito che occorreva acquisire la documentazione riferita all'esproprio, per definire gli accertamenti stessi e veniva affidato il sig. BELLETTTO a dare proseguo ai lavori;

b) In data 18.04.2011, prot. n° 8630 il sig. BELLETTTO Biagio, comunica la ripresa lavori a partire dal giorno 26.04.2011, allegando alla missiva " Copia dell'Autorizzazione da parte della Regione Calabria riferita ai lavori ricadenti nella fascia di esproprio dell'ex CASMEZ;

c) Con prima nota n° 8669 del 27.04.2011, ribadita in data 09.05.2011, prot. n° 9437 su ulteriore richiesta da parte del sig. BELLETTTO quest'Ufficio, tenuto conto che la Regione Calabria - Dipartimento Bilancio e Patrimonio - CZ aveva solo espresso il parere favorevole " Consultivo" demandando al Dipartimento LL.PP., quale Ente competente al rilascio del definitivo atto autorizzativi. In attesa di tale provvedimento il sig. BELLETTTO Biagio è stato affidato a dare corso ai lavori specificando inoltre che tale pratica rimaneva sospesa a tutti gli effetti di legge. Missive indirizzate anche all'arch. PERRONE Palmino;

d) In data in data 09.08.2011, anticipata via fax, è stata acquisita agli atti di questo Ufficio nota a firma del responsabile di zona della soc. So.Ri.Cal. sede di Bonifati, relativa alla richiesta formulata da parte del Comando di P.M. con nota n° 1206/P.M. del 14.03.2011 e considerato il contenuto della stessa che, oltre a non essere esaustiva della problematica proposta, non ha dato nessun riscontro alla richiesta degli atti relativi alla procedura espropriativa riferita alla zona interessata (foglio di mappa n° 26 - particelle originarie n° 301 - 229- 238- 133 è stata richiesto, formalmente ancora una volta con nota n° 15391 del 11.08.2011:

1) Se il parere formale a cui si fa riferimento nella ultima nota della So.Ri.Cal. sede di Bonifati è quello a firma del dirigente dott. RASCHELLA' del Dipartimento Bilancio e Patrimonio - Settore n° 4, trasmesso, ed acquisito in atti, da parte del sig. BELLETTTO o, in data successiva, è stato rilasciato altro parere;

2) Se lo stesso è da intendersi abilitante all'esecuzione dei lavori, ritenuto che nel dispositivo si demanda al Dipartimento LL.PP. il definitivo pronunciamento in merito alla realizzazione della rampa in questione;

e) di tale richiesta, tenuto conto che nel frattempo era stato presentato ricorso al T.A.R. Calabria, ne sono stati messi a conoscenza sia lo studio Legale TRIBUZIO che GROSSO LA VALLE, il primo in rappresentanza del sig. BELLETTTO, il secondo in rappresentanza del denunciante sig. IMPIERI con nota n° 15596 del 18.08.2011;

f) In data 22.08.2011, anticipata via fax, acquista agli atti di questo Ufficio in data 23.08.2011, è pervenuta nota a firma del Dirigente del Settore "dott.ssa Fortunata RASCHELLA" della Regione Calabria - Dipartimento n° 4 - Settore n° 4 di Catanzaro. Con detta missiva, oltre a chiarire la problematica riferita al parere "consultivo" a suo tempo rilasciato, ha provveduto con propria nota del 22.06.2011, n° 28768 alla revoca immediata del parere reso ove non seguito dal provvedimento finale, con contestuale richiesta al Dipartimento LL.PP di procedere, in caso contrario, alla sospensione o revoca della autorizzazione eventualmente adottata, nelle more degli accertamenti del caso, se ritenuti necessari, in considerazione dei nuovi elementi emersi;

g) di tali contenuti ne sono stati messi a conoscenza sia lo studio Legale TRIBUZIO che GROSSO LA VALLE, con nota n° 15853 del 25.08.2011;

h) In data 05.09.2011, prot. n° 16319, tenuto conto che è venuto meno il parere vincolante per il proseguo dei lavori oggetto della D.I.A. datata 02.12.2009, prot. n° 20166, veniva prospettata la facoltà di ripresentare la Demuncia di Inizio Attività, con le modifiche, integrazioni e pareri, necessari per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia vigente specificando che la stessa è divenuta priva di effetti.

CONSIDERATO che il T.A.R. Calabria, con sentenza n° 238/12 - n° 890/2011 - Reg. Ric., acquisita in atti in data 03.04.2012, in riferimento al contenzioso instaurato tra il sig. **BELLETO Biagio**, difeso dall'avv. Daniela TRIBUZIO ed il Comune ha annullato il provvedimento n° 8669 del 27.04.201, demandando l'esecuzione all'autorità amministrativa;

VISTA la nota, priva di allegati, a firma del Dirigente del Settore "ing. Domenico PALLARIA", della Regione Calabria - Servizio n° 3 - datata 18.10.2012 - n° 345474 con la quale viene espresso il parere tecnico favorevole per l'attraversamento dei terreni individuati catastalmente al foglio di mappa n° 26 - oggi particelle n° 566 e 568;

VISTA la nota a firma dell'avv. Daniele TRIBUZIO datata 21.11.2012, acquisita in atti in data 22.11.2012 - prot. n° 3493/UTC;

TANTO PREMESSO;

VISTO il T.U. in materia edilizia n°380 del 6 giugno 2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267 e s.m.i. " Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

ANNULLA

Il provvedimento datato 27.04.2011, n° 8669 per i motivi in premessa specificati, indirizzata ai signori:

a) **BELLETO Biagio** nato a Belvedere Marittimo il 01. 02.1950 ed ivi residente in località Laise n°24;

b) **Arch. PERRONE Palmino** nato a Belvedere Marittimo il 08.04.1960 ed ivi residente in via Torre di Mare n° 5/bis;

Dispone che il presente provvedimento sia notificato:

al sig. **BELLETO Biagio** nato a Belvedere Marittimo il 01. 02.1950 ed ivi residente in località Laise n°24 ed **Arch. PERRONE Palmino** nato a Belvedere Marittimo il 08.04.1960 ed ivi residente in via Torre di Mare n° 5/bis;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento, al Tribunale Amministrativo Regionale - T.A.R. - Calabria, ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

o, in alternativa

- entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 dicembre 1971, n. 1199.

Si forniscono, ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990 e s.m.i., le seguenti precisazioni:

Amministrazione Competente per il procedimento amministrativo: **Comune di Belvedere M.mo;**

Oggetto del procedimento: **Revoca provvedimento;**

Responsabile del Procedimento: **geom. Giacomo AMENDOLA - tel. N° 0985/8874111/123;**

Ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti: **3° Servizio - Urbanistica ;**

Dalla Residenza Municipale lì, 29.11.2012



L'Istruttore Direttivo
(geom. Antonio LEO)

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo notificatore del Comune di **DICHIARA**
di aver notificato oggi questo atto al Sig.
mediante consegna di copia dello stesso a mani di:
nella sua qualità di
Data

IL RICEVENTE

IL MESSO NOTIFICATORE

www.AlboPretorionline.it 29/11/12